

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

La Regione, allo scopo di favorire una efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle cooperative agricole, che curano la raccolta, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci, concede un contributo ai predetti organismi che, insufficientemente dotati di personale dirigente idoneo, assumano con contratto della durata minima di tre anni, personale munito di titolo di studio o che abbia frequentato, con profitto, corsi di formazione per dirigenti di cooperative o corsi di specializzazione in industrie agrarie.

Art. 2

Il contributo regionale di cui al precedente articolo è commisurato al 50% della spesa occorrente per la corresponsione degli assegni fissi a due unità dirigenti, per lo svolgimento di funzioni di carattere tecnico e/o amministrativo.

E' riconosciuto, ai fini della presente legge, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati agricoli e forestali dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle leggi in vigore.

Art. 3

All'intervento regionale di cui alla presente legge sono ammesse anche le cooperative agricole di conduzione in forma associata dei ter

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

reni, nonchè le associazioni di imprese agricole singole regolarmente costituite per dotarsi di adeguata direzione tecnica, semprechè le cooperative e le associazioni raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente di azienda.

Il contributo regionale è concesso sulla spesa per una sola unità dedita alla direzione tecnica.

Art. 4

I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi annualmente e saranno ripetuti per tre anni a favore dello stesso beneficiario.

La Giunta regionale è autorizzata a disporre - con il provvedimento di concessione dell'intervento - una anticipazione pari al 50% del contributo annuale.

Art. 5

Le agevolazioni della presente legge sono cumulabili con quelle previste dall'art. 21 della legge 1.6.77, n. 285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile" e successive modificazioni, semprechè l'assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali di cui all'art. 4 della precitata legge.

Nel caso in cui l'assunzione venga effettuata attingendo alle liste speciali, le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7 della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio.

Art. 6

Agli effetti della presente legge è ritenuto titolo idoneo per lo svolgimento delle funzioni a carattere tecnico la laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrario, nel rispetto delle norme che regolano le rispettive professioni; e per le funzioni a carattere amministrativo-contabile il diploma di laurea conseguito presso facoltà a contenuto economico-giuridico-amministrativo o il diploma di scuola di 2° grado.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Il contributo regionale sarà accordato, tuttavia, anche per il caso di assunzioni di personale munito di licenza di scuola media inferiore purchè lo stesso abbia frequentato, con profitto, corsi o tirocini pratici di specializzazione in materia di cooperazione agricola.

Art. 7

All'attuazione dello specifico intervento si provvederà su domanda degli interessati, da presentarsi in carta semplice all'assessorato regionale all'agricoltura, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, previa istruttoria e parere da parte dell'E.R.S.A.P. entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In mancanza di tale adempimento nel predetto termine provvederà l'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 8

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvede introducendo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - Parte II[^] Spese - le seguenti variazioni :

Variazioni in aumento :

Rubrica IV[^] - Agricoltura

- Cap. 243 bis - "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente" L. 2.000.000.000

Variazione in diminuzione :

- Cap. 352 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo - 801 - Agricoltura - L. 2.000.000.000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 3 maggio 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

8 MAG. 1978

D. C. C. (dott. Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 4662/21402

Bari, 6-6-1978

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota per numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(MONTESANTO)